



Istituto Comprensivo Statale
“Genova - Quarto”

Presidenza e segreteria: via C.A. Vecchi 11 - 16148 Genova
☎ 010394763 - ☎ 0103748642 - email: geic859005@istruzione.it
GEIC859005 - c.f.: 95160160107

COMITATO DI VALUTAZIONE

(legge 107/2015 art. 1 comma 129)

REGOLAMENTO

Art. 1 - Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato di Valutazione dell'Istituto Comprensivo Quarto (nel seguito, brevemente, Comitato), armonizzando quanto recentemente novellato dall'art. 1, comma 129 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*) e quanto contenuto nell'art. 11 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*)

Art. 2 - Costituzione del Comitato

Il comitato per la valutazione dei docenti è così costituito da:

- Dirigente scolastico che lo presiede,
- Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto
- Due rappresentanti dei genitori
- Un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti tecnici

I docenti scelti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto sono individuati tra i docenti all'interno dei rispettivi organi collegiali, mediante votazione a scrutinio segreto sulla base delle candidature presentate.

I rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto possono essere interni all'organo collegiale oppure esterni, scelti tra i genitori rappresentanti di classe/interclasse/intersezione. Sarà cura del Dirigente scolastico organizzare tempistica e modalità per la candidatura dei genitori esterni al Consiglio di istituto con anticipo tale da consentir loro una opportuna presentazione di idee e programmi all'interno del Consiglio di istituto, prima della seduta di nomina.

Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Tutti i membri, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge, sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D. Lgs n 196/2003 e, pertanto, sono vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dalle vigenti norme.

Art. 3 - Durata del Comitato. Decadenza e sostituzione dei membri del Comitato

Il Comitato rimane in carica per tre anni scolastici.

I membri del Comitato possono rinunciare all'incarico in qualsiasi momento del mandato comunicandolo per iscritto al Dirigente scolastico e al Comitato stesso.

I membri del comitato possono decadere per:

- il venir meno delle condizioni oggettive di docenti o di genitori della scuola che ne hanno consentito l'elezione
- la rinuncia all'incarico secondo il comma 2 del presente articolo
- l'assenza da tre sedute consecutive del comitato di valutazione

La surroga dei membri decaduti avverrà attraverso le medesime modalità seguite per la costituzione del Comitato e dettagliate nel precedente art. 2 a meno che non siano presenti non eletti.

Nei casi di decadenza e/o dimissioni di uno o più dei suoi membri, in via provvisoria e in attesa delle operazioni di reintegro, in analogia con quanto previsto dall'art. 50 dell'O.M. 215/91, allo scopo di garantire l'efficienza dell'Organo Collegiale e la continuità delle funzioni, il Comitato esercita i propri compiti fino a quando siano in carica almeno tre membri.

Art. 4 - Procedure di convocazione e modalità di funzionamento

Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico con avviso contenente l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima di tale data, tramite e-mail inviata ai membri che lo compongono.

Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione.

I componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni ne daranno comunicazione scritta al Presidente.

La seduta del Comitato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. (cfr. art. 37 del D. Lgs. 297/1994).

Delle sedute del Comitato viene redatto processo verbale e la funzione di segretario sarà espletata, a turno, da un docente membro del comitato.

Il Verbale riporta, distintamente per ciascun punto posto all'o.d.g., gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte. I membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni, devono farne esplicita richiesta precisando quanto intendono sia riportato nel verbale medesimo.

Il verbale dovrà pervenire presso l'ufficio del Presidente entro i dieci giorni successivi alla seduta e, nel caso non approvato al termine della seduta cui si riferisce, sarà sottoposto ad approvazione all'inizio della seduta successiva. Dell'avvenuta approvazione è data menzione con apposita dicitura posta in calce ad ogni verbale o in testa al verbale della seduta successiva. La predetta dicitura, unitamente alle firme del segretario e del Presidente, costituiscono requisito di validità della seduta stessa. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, favorevoli o contrari, validamente espressi dai componenti presenti. L'astensione dal voto ed i voti annullati non hanno rilievo nel computo. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le decisioni sono assunte con voto palese a meno che non facciano riferimento a persone, nel qual caso si procederà a scrutinio segreto.

Art. 5 - Compiti e funzioni relativi all'attribuzione del merito

Al Comitato di Valutazione è attribuito il compito di definire i criteri per la valorizzazione dei docenti, rimettendo all'esclusiva competenza del Dirigente Scolastico la quantificazione del relativo importo, definito *bonus*, sulla base di motivata valutazione (L. 107/2015 art. 1 comma 127).

Gli ambiti di localizzazione dei criteri sono i seguenti, definiti dalla Legge n. 107/2015, art. 1, comma 129:

Lettera A

- Qualità dell'insegnamento
- Contributo al miglioramento dell'Istituzione Scolastica
- Successo formativo e scolastico degli alunni

Lettera B

- Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni
- Innovazione didattica e metodologica
- Collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche

Lettera C

- Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
- Responsabilità assunte nella formazione del personale.

Art. 6 - Valutazione anno di prova dei docenti

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

Art. 7 - Valutazione del servizio del personale docente di cui all'articolo 448 del D.Lgs. 297/1994

Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico.

Nel caso di valutazione del servizio di un docente membro del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del D. Lgs. n. 297/1994 (*Riabilitazione del docente a cui è stata inflitta una sanzione disciplinare*)

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato di Valutazione durante la seduta 4 maggio 2016